

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

## CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORENSE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (EX ART. 37 L. 111/2011).

Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO, in persona del Presidente Dott. Luigi Pentangelo;

e

Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO, in persona del Presidente Avv. Gerardo Cappelli;

premessi che

- la Legge Professionale 247/2012 (art. 29 ) attribuisce al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti avvocati e di vigilare sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio forense;
- spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica per ammissione all'esame di Avvocato previa verifica che il praticante avvocato abbia svolto il periodo di pratica con diligenza e profitto;
- l'art. 41, comma 6, lett. b., della predetta Legge consente anche lo svolgimento del tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- la Legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs 17/11/97, n. 398) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati attraverso un apprendimento non solo teorico ma completato anche da esperienze pratiche;
- la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili al fine di un arricchimento culturale congiunto di entrambi i professionisti e nell'interesse superiore di una corretta e sempre migliore amministrazione della giustizia;
- il CSM, con delibera del 14/10/2004, ha *“espresso in generale apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario”* ed ha riconosciuto che *“il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia”*;
- che il Decreto Legge 6/07/2011 n. 98, nello specifico all'art. 37, commi 4 e 5, convertito in Legge 15/07/2011 n. 111 prevede che *in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'Ufficio, i capi*

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

*degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.lgs 17/11/1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per quella Tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.*

*Coloro che sono ammessi alla formazione professionali negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce alcun tipo di pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori;*

- il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto della nuova normativa sui tirocini formativi, dettando, a tale stregua, una prima disciplina in modo da consentire la stipula di nuove convenzioni da parte degli uffici giudiziari di ogni tipo;

- la nuova legge professionale all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento; il Ministero di Giustizia ha emanato detto regolamento con Decreto 17 Marzo 2016, n. 58.

Tanto premesso, tra le parti si conviene:

## Art. 1

- I praticanti avvocati, iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, possono espletare il tirocinio per la durata di un (1) anno in sostituzione parziale del

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

prescritto periodo di pratica forense prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali del Tribunale di Lagonegro. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il periodo effettivamente prestato, al fine del completamento della prescritta pratica e del relativo rilascio del certificato per l'ammissione all'esame di avvocato.

## Art.2

- Il praticante avvocato che intende svolgere il predetto tirocinio di cui all'art.1 deve farne domanda al Presidente del Tribunale di Lagonegro, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato predisposto alla stregua del regolamento ministeriale.

## Art.3

- Il Tribunale decide sull'ammissibilità delle domande presentate con un giudizio che valuta l'attitudine del richiedente praticante avvocato; nell'ipotesi di non possibilità di ammissione di tutti i richiedenti praticanti avvocati che hanno presentato domanda, si procede alla selezione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 58/2016.

## Art. 4

- Il Presidente del Tribunale o suo delegato affida ciascun praticante avvocato ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia data la propria disponibilità all'assegnazione.

## Art. 5

- Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Presidente del Tribunale o suo delegato, predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un progetto formativo/didattico che dovrà prevedere:

- l'indicazione del tutore/avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quale referente didattico/organizzativo nonché destinatario, poi, della relazione sul tirocinio di cui al termine del prescritto periodo;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio (con indicazione anche dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario) nonché l'abilitazione a svolgere le seguenti attività:
  - a) gestione agenda del magistrato;
  - b) accesso ai soli fascicoli processuali assegnati dal magistrato affidatario al praticante/avvocato;
  - c) studio e soluzioni delle problematiche di cui alle cause trattate, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali anche con l'ausilio di compilazione schede sui casi trattati;

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

- d) partecipazione udienze e camere di consiglio (salva diversa decisione del magistrato affidatario per particolari esigenze);
- e) attività di cancelleria strettamente connessa alla sola attività del magistrato al fine di un corretto percorso formativo anche in ordine all'attività amministrativa;
- f) redazione minute provvedimenti del magistrato.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato redigerà una relazione sull'attività svolta che sarà, a sua volta, sottoscritta dal magistrato affidatario che attesterà la veridicità del contenuto della stessa. Tale relazione, in uno all'attestazione del magistrato, verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il praticante avvocato.

## Art. 6

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo/didattico il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, le attività del progetto formativo didattico di cui all'art. 5, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per ogni acquisizione, durante lo svolgimento del tirocinio, di dati, informazioni o conoscenze di ogni genere;
- astensione, durante il tirocinio, dal trattare cause dell'avvocato/dominus di cui al periodo di pratica forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

## Art. 7

- L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio forense.

## Art. 8

- I praticanti/avvocati non possono, nei procedimenti svoltisi durante il tirocinio dinanzi al magistrato affidatario, neanche nelle fasi successive, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

## Art. 9

- Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale o suo delegato per i motivi di cui all'art. 8, comma 11, D.M. 58/2016; in tale ipotesi, puntuale comunicazione verrà data al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il tirocinante praticante avvocato.


# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Art. 10

- Il tirocinio formativo/didattico non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia; non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese e trattamento previdenziale se non tramite convenzioni con "terzi finanziatori" che possono prevedere borse di studio e rimborsi.

Lagonegro li **20 NOV. 2019**

Il Presidente del Tribunale  
Avv. Luigi Pentangelo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Avv. Gerardo Cappelli

